



TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Esecuzioni Immobiliari -

Il Giudice dell'esecuzione

richiamato il provvedimento dell'11.06.2026, comunicato il successivo 12.06.2026, con il quale veniva assegnato alla creditrice intervenuta, [REDACTED], termine di giorni 7 dalla comunicazione per aderire o meno all'istanza di sospensione della procedura avanzata nell'interesse dei creditori e della parte esecutata, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato inteso come manifestazione tacita di adesione;

considerato che, nel termine assegnato, nulla è stato dedotto dalla creditrice intervenuta [REDACTED] e che, pertanto, il silenzio viene inteso quale adesione alla istanza di sospensione;

rilevato che non vi sono altri creditori intervenuti;

ritenuta l'ammissibilità dell'istanza in oggetto;

visto l'art. 624-bis c.p.c.,

SOSPENDE

la procedura esecutiva n. 549/2024 R.G.Es. fino al ***04 luglio 2028***;

AVVISA

- che, in caso di mancato deposito, entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine, di istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo dovrà proseguire, l'estinzione opererà di diritto *ex* art. 630 c.p.c.;
- che, in qualsiasi momento, su richiesta di uno dei creditori muniti di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo esecutivo;
- che non saranno concesse ulteriori sospensioni;

AUTORIZZA

il delegato a revocare l'esperimento di vendita già fissato, provvedendo alla restituzione delle cauzioni prestate dagli eventuali offerenti.

Si comunichi con urgenza alle parti e agli ausiliari

Palermo, 04 luglio 2026

Il Giudice dell'esecuzione
Grazia Giuffrida